

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 7 maggio 2015, n. 9 (Regione Sicilia)

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale

omissis

Art. 64.

Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.

1. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo nello spirito della Costituzione dello Stato e dello Statuto regionale, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale di ricerca etica e spirituale. Determina, altresì, le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione e cancellazione e periodica revisione.

3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per potere stipulare convenzioni con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n.383 e successive modifiche e integrazioni.

Omissis